

Il giorno 8 luglio 2025 alle ore 11.30, presso la sede della Camera di Commercio di Firenze, si è tenuto l'incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica dell'Ente e la delegazione di parte sindacale per la sottoscrizione del presente contratto collettivo decentrato integrativo.

Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
	- Dott. Giuseppe Salvini, Segretario Generale, Presidente della delegazione _____ FIRMATO _____ - Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese, Dirigente Area Servizi interni e Sviluppo sostenibile, componente della delegazione _____ FIRMATO _____ - Dott.ssa Brunella Tarli, Dirigente Area Servizi amministrativi e Risoluzione alternativa delle controversie, componente della delegazione _____ FIRMATO _____
	Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione/firmatarie (elenco sigle):
	RSU
	Flavia ABBATE - FIRMATO
	Julie BRACCIALI - FIRMATO
	Stefano BUFFA - FIRMATO
	Sonia MENALDI – FIRMATO
	Patrizia RIZZUTI– FIRMATO
	Maria Assunta VELE – FIRMATO
OO.SS.	
CGIL FP	
Alessio BRANCIAMORE	
Silvia SBORDONI - FIRMATO	
Laura VALLINI	
Marco BATAZZI	
CISL FP	
Raffaella COMODO	
Giovanni GIULIANI	
Lorenzo LOMBARDI - FIRMATO	
Maria Grazia PUGLIESE	
Alessandra CIULLINI - FIRMATO	

	UIL FPL Aldo BORGHERESI - FIRMATO Luisa CAVALLI - FIRMATO Maurizio RINGRESSI - FIRMATO
	CSA Regioni Autonomie Locali

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Utilizzo risorse decentrate anno 2025

Art. 3 - Indennità per specifiche responsabilità - criteri di assegnazione

Allegato n. 1 – Utilizzo del Fondo risorse decentrate anno 2025

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente C.C.I. si applica a tutto il personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato della Camera di Commercio di Firenze, ivi compreso il personale comandato o distaccato.

2. Il presente C.C.I. integra il CCNL sottoscritto il 16.11.2022, con periodo temporale di vigenza 1/1/2025 – 31/12/2025.

3. Il presente C.C.I. ha natura sia economica che normativa, ed è da intendersi accordo annuale in ordine all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per le politiche di sviluppo del personale. Esso conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto decentrato.

4. In caso di sopravvenuta sottoscrizione, nel periodo di validità indicato nel comma 3, di un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.), o in caso di novità normative riguardanti le materie oggetto del presente C.C.I., le parti riaprono la contrattazione per verificare la validità delle clausole concordate.

5. L'Amministrazione si impegna a fornire alla parte sindacale dettagliata informazione sulle materie previste dal C.C.N.L.

6. Per quanto non previsto dal presente contratto, ed in quanto compatibili con i suoi contenuti, nonché con le disposizioni di legge e di contratto nazionale sopravvenute, continuano ad applicarsi le clausole dei contratti collettivi decentrati integrativi sottoscritti in data 10/12/2012, 11/9/2013, 14/4/2015, 20/4/2016, 15/9/2016, 4/4/2018, 21/12/2018, 19/11/2019, 15/10/2020, 2/12/2021, 10/11/2022, 25/10/2023 e 19/03/2024.

Art. 2

Utilizzo risorse decentrate anno 2025

1. Le parti si danno reciprocamente atto che i dati relativi agli utilizzi delle risorse riportati nel prospetto allegato (All. n. 1) sono direttamente conseguenti a quanto già pattuito con il CCI del 25/10/2023, con il CCI del 19/03/2024 e con il presente CCI.

2. Le parti condividono che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, che il Fondo risorse decentrate dell'anno 2025 è stato costituito secondo l'art. 79 del nuovo CCNL e che con il presente accordo trovano applicazione una serie di istituti relativi all'utilizzo delle risorse decentrate e alla differenziazione del premio individuale, secondo le disposizioni contenute nel CCI del 25/10/2023, nel CCI del 19/03/2024 e nel presente CCI.

3. Le parti si danno atto che le somme al momento non prevedibili saranno inserite nel Fondo risorse decentrate in sede di consuntivazione e che, poiché il Fondo richiede ciascun anno una verifica a consuntivo, resta inteso che, in conseguenza dei fatti rilevabili alla chiusura dell'esercizio, la somma complessivamente erogabile per i premi per la performance organizzativa e individuale sarà individuabile con esattezza, a titolo definitivo, solo dopo la richiamata verifica a consuntivo del Fondo risorse decentrate.

4. Al fine del conferimento delle nuove PEO per l'anno 2025 (d'ora in avanti "differenziali stipendiali") a valere sul Fondo risorse decentrate dello stesso anno 2025, le parti concordano che siano destinati euro 23.100,00; le progressioni avranno decorrenza dal 1° gennaio 2025.

5. Le parti si danno atto che, in forza di quanto stabilito dall'art. 14 del CCNL 16/11/2022, i criteri per il conferimento dei differenziali stipendiali, di cui al precedente comma, sono stati stabiliti nel Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto il 25 ottobre 2023 e richiamano integralmente l'art. 2 del medesimo CCI avente valenza triennale.

6. Le parti confermano che l'importo destinato ai premi per la performance organizzativa e individuale si individua come differenza fra il totale del Fondo risorse decentrate e i rimanenti utilizzi programmati

secondo le disposizioni indicate ai commi 1 e 2, e che il 60% di tale importo è destinato al finanziamento dei premi per la performance organizzativa, mentre il rimanente 40% al finanziamento dei premi per la performance individuale.

Art. 3

Indennità per specifiche responsabilità - criteri di assegnazione

1. Ai sensi dell'art 84, CCNL 16.11.2022 può essere riconosciuta al personale a tempo indeterminato appartenente alle Aree degli Operatori esperti, degli Istruttori e dei Funzionari, cui siano attribuite, con atto formale, specifiche responsabilità, con esclusione del personale titolare di incarico di EQ, un'indennità annuale di importo non superiore a € 3.000, elevabile fino a € 4.000 per il personale inquadrato nell'area dei Funzionari ed EQ.

2. Nell'individuazione delle tipologie di lavoratori cui attribuire compensi per riconosciute specifiche responsabilità, si tiene conto delle seguenti indicazioni generali:

a) la medesima indennità non può essere riconosciuta indiscriminatamente ai lavoratori, in base all'Area o al profilo di appartenenza, né essere legata al solo svolgimento dei compiti e delle mansioni ordinariamente previste nell'ambito del profilo posseduto dal lavoratore;

b) essa costituisce istituto "premiante" per il lavoratore che concretamente con la propria attività risulta assoggettato ad una specifica responsabilità.

L'individuazione del personale cui attribuire le funzioni di particolare responsabilità avviene sulla base dell'assetto strutturale dell'Ente, in relazione a situazioni di complessità organizzativa e/o che richiedano particolari capacità professionali con ampi margini di autonomia lavorativa, nonché a specifiche esigenze organizzative dei servizi e di articolazione e coordinamento della microstruttura.

L'incarico cui è connessa l'indennità è annuale, è attribuito dal Segretario Generale, sentito il Dirigente competente per il servizio interessato, con apposito atto dirigenziale e scade il 31 dicembre di ciascun anno.

I mutamenti dello stato di fatto che hanno determinato il riconoscimento dell'indennità di specifiche responsabilità devono essere tempestivamente comunicati al Dirigente competente per le Risorse umane dal dirigente competente, onde consentire la sospensione della relativa erogazione.

Gli importi delle indennità sono commisurati al periodo di effettivo esercizio delle specifiche responsabilità e sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. L'indennità cessa di essere corrisposta qualora il dipendente non sia più adibito alle funzioni individuate, con atto motivato del Segretario Generale sentito il dirigente competente, o in caso di trasferimento ad altra Area e a fronte di cessazione, anche temporanea, dal servizio che determini una sospensione del trattamento economico fondamentale. In caso di assenza per malattia si applicano le disposizioni di cui all'art. 71, comma 1, D.L. n. 112/2008.

In applicazione dei commi precedenti, nell'ambito del tetto massimo di spesa stabilito in € 55.300,00 e tenuto conto della contrattazione nazionale, art. 84 CCNL 16.11.2022, l'attribuzione di un'indennità è correlata al riconoscimento di una delle fattispecie di responsabilità di seguito indicate:

RESPONSABILITA' DI SISTEMI RELAZIONALI COMPLESSI - (Indennità per il personale dell'Area dei Funzionari a cui non sia attribuito un incarico di EQ)

Consiste nello svolgimento di funzioni di elevata specializzazione e di concorso decisionale, collegate alla realizzazione di piani di attività e programmi comportanti la gestione di budget e la preposizione ad uffici che incidono sui rapporti con l'utenza (interna e/o esterna). Richiede autonomia operativa e coordinamento di personale anche trasversale tra le Aree dirigenziali.

Elementi per la pesatura:

- a) quantità di dipendenti coordinati
- b) complessità e rilevanza quali-quantitativa dei processi operativi e delle attività amministrative e tecniche assegnate
- c) grado di autonomia nel lavoro svolto
- d) rilevanza dell'interazione con le altre strutture dell'ente
- e) complessità dei profili di utenza esterna e/o interna.
- f) criticità dell'output prodotto verso gli utenti esterni e/o interni.

RESPONSABILITA' DI PROCESSO O PROCEDIMENTO - (Indennità per il personale appartenente all'Area degli Istruttori)

Consiste nella gestione diretta di attività e compiti di particolare rilievo che richiedono, autonomia, elevata professionalità e particolare impegno lavorativo, con eventuale coordinamento di personale anche di pari livello.

Può altresì consistere nell'attribuzione, previa formale assegnazione da parte del Dirigente, di responsabilità di procedimenti o sub-procedimenti amministrativi destinati a produrre effetti finali verso l'esterno.

Elementi per la pesatura:

- a) complessità e rilevanza dei processi operativi e delle attività amministrative e tecniche assegnate
- b) grado di autonomia nel lavoro svolto
- c) rilevanza delle attività gestite
- d) rilevanza del livello di relazioni gestite e del personale coordinato.

All. 1

UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025

Le parti, preso atto:

- della costituzione a preventivo del Fondo per l'anno 2025, avvenuta con delibera della Giunta camerale n. 8 del 03/03/2025 avente ad oggetto "Fondo risorse decentrate personale del comparto anno 2025: preventivo", così come modificata con delibera di Giunta n. 19 del 27 marzo 2025 per uniformarsi ad una richiesta di carattere formale del Collegio;
- del verbale del Collegio dei Revisori n. 85 del 10/03/2025, con cui è stato certificato il Fondo sopra indicato;

convengono quanto segue

- 1) il Fondo risorse decentrate dell'anno 2025 è utilizzato per le finalità di cui all'art. 80 e seguenti del CCNL del 16/11/2022, in base ai criteri di cui al CCI del 25/10/2023 e al CCI del 19/03/2024 e al presente CCI, in particolare secondo la seguente ripartizione e destinazione:

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE	ANNO 2025	
1. Differenziali progressioni economiche storiche [art. 80, co. 1, CCNL 16.11.2022]	Euro	367.303
2. Differenziali stipendiali B3-B1 e D3-D1 [art. 78 e art. 79, co. 1-bis, CCNL 16.11.2022]	Euro	34.268
3. Indennità di comparto quota carico Fondo [art. 80, co. 1, CCNL 16.11.2022; art. 33, co. 4, lett. b) e c), CCNL 22.1.2004]	Euro	52.842
4. Performance organizzativa [art. 80, co. 2, lett. a), CCNL 16.11.2022]	Euro	325.168
5. Performance individuale [art. 80, co. 2, lett. b), CCNL 16.11.2022]	Euro	216.778

6. Indennità condizioni lavoro [art. 80, co. 2, lett. c), CCNL 16.11.2022; art. 70-bis, CCNL 21.5.2018]	Euro	15.834
7. Indennità di turno, reperibilità, orario festivo [art. 80, co. 2, lett. d), CCNL 16.11.2022]	Euro	0
8. Specifiche responsabilità personale Aree Operatori esperti, Istruttori e Funzionari (max € 3.000) [art. 80, co. 2, lett. e), art. 84, CCNL 16.11.2022]	Euro	55.300
9. Compensi previsti da disposizioni di legge [art. 80, co. 2, lett. g), CCNL 16.11.2022]	Euro	0
Incentivi funzioni tecniche	Euro	0
Compensi avvocati	Euro	0
Concorsi a premio	Euro	0
Compensi Istat	Euro	0
10. Differenziali stipendiali con decorrenza nell'anno di riferimento [art. 80, co. 2, lett. j), CCNL 16.11.2022]	Euro	23.100
11. Attuazione dei piani welfare [art. 80, co. 2, lett. k), art. 82, co. 2, CCNL 16.11.2022]	Euro	43.064
TOTALE RISORSE DECENTRATE	Euro	1.133.657

2) Si precisa quanto segue:

- gli importi indicati nell'ambito dell'accordo di cui al punto precedente sono definiti a preventivo;
- le somme al momento non prevedibili saranno inserite nel Fondo risorse decentrate in sede di consuntivazione;
- poiché il Fondo risorse decentrate richiede ciascun anno una verifica a consuntivo, resta inteso che, in conseguenza dei fatti rilevabili alla chiusura dell'esercizio, la somma complessivamente erogabile per i premi per la performance organizzativa e individuale sarà individuabile con esattezza, a titolo definitivo, solo dopo la richiamata verifica a consuntivo del Fondo risorse decentrate;
- l'importo destinato ai premi per la performance organizzativa e individuale si individua come differenza fra il totale del Fondo risorse decentrate e i rimanenti utilizzi programmati secondo le disposizioni del CCI del 21/12/2018, del CCI del

19/11/2019, del CCI del 15/10/2020, del CCI del 02/12/2021 e del CCI del 10/11/2022 nelle parti che risultano compatibili con il CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, e secondo quelle del CCI del 25/10/2023, del CCI del 19/03/2024 e del presente CCI; il 60% di tale importo è destinato al finanziamento dei premi per la performance organizzativa, mentre il rimanente 40% al finanziamento dei premi per la performance individuale.